COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/11: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 283

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 287

Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico. S. 863 (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e rinvio)* 285

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

DL 70/11: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.
C. 4357 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore,* illustra il provvedimento in esame, riferendo che l'articolo 1 istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca, mentre l'articolo 2 istituisce un credito d'imposta per lavoratori « svantaggiati » assunti a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno. Osserva che i commi da 1 a 3 dell'articolo 3 introducono un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere. Segnala che il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione d'intesa con il comune. Rileva che i commi da 4 a 6 prevedono l'istituzione nei territori costieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con le Regioni interessate, di Distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo. Si sofferma quindi sull'articolo 4, teso a ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche per semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso, introduce reca modifiche alla disciplina in materia di appalti. Evidenzia che il comma 16 modifica alcune disposizioni del codice dei beni culturali e del

paesaggio, al fine di semplificare il procedimento per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali. Segnala che i commi 17 e 18, novellando il decreto legislativo sul federalismo demaniale, prevedono che i beni, oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti, possono essere attribuiti all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali. Sottolinea che l'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata; al fine di attivare una politica di riqualificazione urbana e agevolare interventi di sostituzione edilizia di immobili dimessi nonché razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, alle regioni è demandato il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi. Rileva che l'articolo 6 detta alcune disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese: privacy e semplificazione amministrativa, depositi Gpl, trasporti eccezionali, meccanismo del c.d. taglia-oneri amministrativi, mentre l'articolo 7 reca norme di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari. Segnala che l'articolo 8 detta disposizioni in materia di reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, procedure di amministrazione straordinaria, titoli di risparmio per l'economia meridionale, fondo di garanzia PMI, tasso usurario, servizi pubblici locali di rilevanza economica, modifica delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese, rinegoziazione e portabilità dei mutui, servizi di pagamento, tassazione dei fondi immobiliari chiusi, brevetti, cessione crediti agricoli per finanziamento. Si sofferma quindi sull'articolo 9, che introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, disciplina l'istituzione di una Fondazione per il merito e detta disposizioni in materia di personale scolastico, nonché sull'articolo 10, che modifica il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini. Ravvisa l'opportunità che le disposizioni recate dal testo in esame, in fase di attuazione, facciano salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 in materia di appalti, federalismo demaniale, edilizia privata, servizi pubblici locali di rilevanza economica, contratti di programma per la ricerca. Reputa altresì opportuno che siano previste, all'articolo 3, misure tese a coordinare le norme ivi contenute in materia di reti d'impresa, di zone a burocrazia zero e di distretti turistico-alberghieri e nautica da diporto con le leggi regionali in vigore.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime rilievi decisamente critici sui contenuti del provvedimento nel suo complesso, segnalando che l'articolato non contempla alcuna misura volta a promuovere interventi strategici ed incisivi in materia economica. Fa notare che il provvedimento appare insufficiente e lacunoso e si limita a prevedere semplificazioni amministrative. Sostiene che occorre, al contrario, definire una più razionale ed efficiente interazione tra l'articolazione statale e le autonomie territoriali. Valuta negativamente le norme tese a consentire l'utilizzo dei fondi FAS a copertura di eventuali passività dei saldi di bilancio. Ritiene indispensabile un più elevato coinvolgimento delle regioni nelle scelte strategiche in campo economico, anche attraverso un patto per lo sviluppo di ampio respiro che si apra al contributo propositivo del complessivo sistema delle autonomie territoriali. Ritiene opportuno che le osservazioni formulate dal relatore si traducano in apposite condizioni alla proposta di parere.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) sostiene che il decreto-legge risulta chiaramente privo di una visione di prospettiva generale e appare invece limitato nei contenuti a specifiche ed inadeguate mi-

sure di semplificazione amministrativa. Ritiene il provvedimento carente sotto il profilo degli indirizzi a favore di una rigorosa politica di sviluppo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) reputa opportuno richiamare, nel contesto delle misure adottate dal Governo nel decreto-legge in esame, i recenti provvedimenti esaminati dalle Camere in materia di comuni di montagna e di piccoli comuni.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore,* fa notare che nella difficile congiuntura economica in cui versa attualmente il Paese, appare non agevole promuovere un più ampio ed articolato sistema di incentivi pubblici allo sviluppo economico. Condivide l'esigenza di attivare ulteriori e più incisive forme di raccordo tra lo Stato e le regioni in ordine alle materie di competenza delle autonomie territoriali. Segnala al riguardo il ruolo non secondario della Conferenza Stato-Regioni, cui fa riferimento il decreto-legge in relazione a diversi profili di intervento. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato)*.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel richiamare le interferenze sui profili di competenza regionale, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico. S. 863.

(Parere alla 12ª Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), *relatore,* illustra il provvedimento in esame, finalizzato a migliorare il servizio farmaceutico territoriale mediante la semplificazione delle norme per l'apertura di nuove farmacie e una migliore distribuzione dei farmaci. Rileva che l'articolo 1 prevede, al comma 1, che la dispensazione di medicinali sia riservata alle farmacie, salvo per i farmaci non soggetti a prescrizione, suddivisi in farmaci da banco e farmaci senza obbligo di prescrizione; al comma 6 si prevede che nell'ambito di tale categoria rientrino quei medicinali, il cui elenco è stabilito dall'Agenzia nazionale del farmaco, che non sono soggetti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica. Riferisce che il testo prevede che gli esercizi commerciali che pongono in vendita esclusivamente i predetti medicinali devono escluderli da qualsiasi forma di promozione, non possono ritirare ricette mediche e sono esonerati dall'obbligo di un farmacista alle proprie dipendenze. Osserva che il comma 10 prevede che le Regioni e le Province autonome provvedano alla regolamentazione della distribuzione territoriale delle farmacie mediante l'adozione di piante organiche comunali, nella prospettiva di assicurare la diffusione del servizio farmaceutico sul territorio comunale in modo uniforme; il comma 11 precisa i criteri di compilazione delle predette piante organiche, con riferimento al numero delle farmacie rispetto alla popolazione e alla distanza massima tra le farmacie: in particolare, è previsto il criterio della popolazione e quello della distanza minima da soglia a soglia. Fa notare che il comma 12 dispone che l'esercizio farmaceutico è soggetto a regime di concessione regionale e che tali concessioni sono rilasciate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano solo a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 362 del 1991, recante norme per il riordino del settore farmaceutico. Rammenta che l'assegnazione delle concessioni regionali, ai sensi del comma 14, avviene sulla base di procedure concorsuali, le cui modalità di espleta-

mento sono demandate ad apposite normative delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; il comma 20 introduce una procedura transitoria per l'espletamento rapido di tutti i concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche. Segnala che l'articolo 3 prevede la possibilità di istituire un presidio farmaceutico per territori con popolazione residente inferiore a 1.200 abitanti, la cui gestione è affidata alla farmacia più vicina, ovvero assegnata mediante concorso. Osserva che, in deroga, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire sedi farmaceutiche in centri abitati con popolazione residente non inferiore ai 1.200 abitanti non forniti di farmacia né di presidio farmaceutico, situati ad almeno 3.000 metri dalla farmacia più vicina o separati dalla stessa da almeno 1.500 metri con presenza di ostacoli che rendano difficile la normale viabilità. Sottolinea che il testo reca altresì norme che riguardano le ipotesi di decadenza della concessione, le incompatibilità con la titolarità di farmacia, la trasformazione dei dispensari farmaceutici in presìdi farmaceutici, la distribuzione dei farmaci, nonché l'introduzione di sanzioni penali per l'ipotesi di accaparramento di ricette mediche.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) esprime rilievi critici sui contenuti del provvedimento, in quanto la disciplina in materia di medicinali e sul riordino dell'esercizio farmaceutico appare eccessivamente dettagliata in relazione a materie di competenza regionale e su cui lo Stato è tenuto a fissare esclusivamente norme di principio ai sensi delle prescrizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione. Contesta quindi le previsioni che riservano in via preferenziale alle farmacie la distribuzione di prodotti sanitari e parafarmaceutici posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Fa notare che tale assunto contrasta inopinatamente con le previsioni di legge che consentono alle regioni di disporre la distribuzione diretta dei farmaci e di fatto viola l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto del 2001 che aveva consentito alle regioni di realizzare indubbi miglioramenti nella erogazione dell'assistenza farmaceutica. Esprime riserve altresì sui profili relativi alla disciplina concorsuale, in quanto le competenze delle regioni vengono di fatto lese, anche mediante la previsione di un intervento sostitutivo del ministero della Salute ed in relazione alla specifica previsione del nuovo concorso per titoli. Nel ricordare che la vigente normativa sulle parafarmacie ha di fatto incentivato le vendita di prodotti farmaceutici a costi decisamente ridotti, esprime una valutazione fortemente negativa sul testo in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere talune osservazioni formulate dalla senatrice Bassoli, evidenzia i profili di aperta lesione dell'autonomia degli enti territoriali in materia di concorsi ed in ordine agli obblighi di adeguamento delle piante organiche, nonché in relazione ai previsti vincoli sui parametri della distribuzione dei prodotti farmaceutici.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), *relatore,* sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene opportuno sottoporre il testo ad un ulteriore approfondimento da parte della Commissione.

Davide CAPARINI, *presidente,* rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

DL 70/11: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante: « Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia »;

rilevato che le misure del decreto-legge appaiono riconducibili in via prevalente alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)* della Costituzione; preso atto altresì che talune disposizioni afferiscono a profili di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, quali la tutela della salute; il governo del territorio; la ricerca scientifica e tecnologica; i porti e aeroporti civili; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e la promozione e organizzazione di attività culturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame, in fase di attuazione, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 in materia di appalti, federalismo demaniale, edilizia privata, servizi pubblici locali di rilevanza economica, contratti di programma per la ricerca;

2) siano previste, all'articolo 3, misure tese a coordinare le norme ivi contenute in materia di reti d'impresa, di zone a burocrazia zero e di distretti turistico-alberghieri e nautica da diporto con le leggi regionali in vigore.